

• dunque è vero, come egli prova, e noi siamo persuasi, che gli
 • *auditori* incominciarono soltanto nel XIV secolo, come potrà mai
 • esser certo, che nel XIII al loro, non ancor' istituito, uffizio si
 • appellassero le sentenze dei *giustizieri*? »

Un' altra magistratura di questa età e del tempo del doge Reniero Zeno, istituita nell' anno 1268, fu quella dei *Visdomini al fondaco dei Tedeschi*. Sino dagli antichi tempi della repubblica venivano a trafficare in Venezia, assai più che i mercanti delle varie altre nazioni d' Europa, i tedeschi dell' alta e bassa Germania, portando le loro manifatture ed estraendo le nostre. A loro concesse il governo particolar luogo, ove dimorassero insieme colle proprie merci; e questo luogo fu detto appunto *fontego*, ossia fondaco, *dei Tedeschi*. Il qual luogo di pubblico diritto, ove in gran numero si radunavano tedeschi, non doveva, nè per le merci, nè per lo diritto dei dazii dovuti all' erario, nè per altre gravi ragioni, lasciarsi dalla vigilanza del governo veneziano senza una particolare osservazione. Perciò stabilì il maggior consiglio, con suo decreto dell' ultimo giorno di aprile 1268, che fossero eletti tre cittadini col titolo di *Visdomini al fontego dei Tedeschi*, i quali insieme con due scrivani e un *fontegaro*, ossia custode del fondaco, avessero colà la loro residenza. Nel libro *Binfrons* dell' Avogaria del comune (1) se ne conserva il decreto, le cui particolari ordinazioni erano queste: « Che nè i visdomini nè i loro ministri possano compe-
 » rare merci per sè, nè far comprare nel fondaco e fuori di quello
 » da alcun mercatante vegnente ad esso fondaco; nè ricever da
 » essi dono alcuno: che nel fondaco vi debba essere un pesatore
 » che pesi le merci tutte che vi entrano e n' escono: nè alcun con-
 » tratto possa farsene da alcuno avanti che segua esso peso: che
 » uno delli due scrivani per giro di un mese dormir debba nel
 » fondaco: che amendue sian tenuti scrivere insieme col fondacaro
 » tutta l' entrata e l' uscita dal medesimo, rendendone mensualmente

(1) Alla pag. 49: ved. il Sandi, *Stor. ci v. venez.* lih. IV, cap IV, part. II, art. XI,